

PROVINCIA DI TERNI

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE SOCIALI ATTIVITÀ TURISTICHE, CULTURALI E SPORTIVE

L.R.12/95

"Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali"

BANDO

Art. 1

FINALITA'

Il presente bando è volto a riaprire i termini per la presentazione delle domande a valere sulla L.R. 12/95 e s.m.i. tenendo conto delle integrazioni alla normativa intervenute a seguito della recente riforma regionale.

Art. 2

OGGETTO DEGLI INTERVENTI

Con tale linea di intervento si intende agevolare la costituzione e l'avvio, nei settori di competenza regionale, di imprese già giuridicamente costituite e composte da giovani, volte alla produzione di beni e alla fornitura di servizi nel senso più ampio del termine, compreso il commercio e i servizi alla persona, purché comunque riferibili all'esercizio di un'attività imprenditoriale.

Art .3

SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge tutte le società commerciali contemplate nel primo e secondo comma dell'art. 2249 del C.C. e le società cooperative di cui agli artt. 2511 e segg. C.C. e le imprese individuali.

Sono escluse le società costituite per l'esercizio di attività professionali, ricomprese in ordini professionali, albi, elenchi o registri speciali.

La data di costituzione delle imprese non può essere anteriore di 365 gg. dalla data di presentazione della domanda.

Possono presentare domanda, per le agevolazioni previste dall'art. 4, solo ed esclusivamente le imprese costituite, intendendosi:

- a) per le ditte individuali, la data di rilascio della partita IVA;
- b) per le società e per le cooperative, la data di iscrizione al Registro delle Imprese.

In aderenza all'oggetto della legge che intende agevolare l'occupazione giovanile mediante il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali, non sono ammissibili le domande di imprese che rappresentino la mera continuazione, da parte del proponente e /o dei soci, di attività preesistente sotto diversa e/o nuova forma giuridica.

Saranno parimenti non ammissibili le imprese costituite a seguito di atto di trasformazione societaria, la cui originaria costituzione sia fuori dai termini dei 365 giorni previsti per la presentazione.

Le imprese devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nella Provincia di Terni e devono possedere i seguenti requisiti amministrativi:

- a) i titolari delle imprese individuali devono avere un'età compresa tra i 18 e 35 anni;
- b) per le società, i soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni devono:
 - 1) rappresentare almeno il 50% del totale dei soci;
 - 2) essere titolari di quote o di azioni per almeno il 50% del Capitale Sociale;
 - 3) avere residenza nel territorio della Regione Umbria.

Ai fini dell'accertamento del requisito dell'età dei giovani proponenti, il computo degli anni utili ai sensi di legge, partirà dal compimento del 18° anno fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 36° anno e non oltre tale termine. Per le donne che intendono reinserirsi nel mercato del lavoro e per le quali è previsto un innalzamento del limite massimo di età fino a 40 anni, ovvero fino al giorno immediatamente antecedente il compimento del 41° anno e non oltre tale termine.

Tale limite va considerato sulla base della documentazione prodotta e comprovante lo svolgimento, per almeno 2 anni, di un'attività lavorativa stabile e non saltuaria che abbia dato luogo alla percezione di redditi da lavoro subordinato o autonomo, con esclusione dei redditi da capitale, unitamente ad un periodo di disoccupazione di almeno un anno totalizzato all'atto della costituzione dell'impresa ed ancora sussistente all'atto della presentazione della domanda. Il periodo di disoccupazione potrà essere documentato mediante la produzione di un certificato di iscrizione alle liste di collocamento ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Le imprese che presentano domanda non devono avere obblighi di pagamento insoluti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Art.4

AGEVOLAZIONI E SPESE AMMISSIBILI

Gli aiuti consistono in:

A) AGEVOLAZIONI (art. 4 della L.R. 12/95):

- Contributi in conto esercizio finalizzati:
- alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino a d un massimo di euro 1.300,00;
- alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00 relativamente a:
 - 1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività di impresa;
 - 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
 - 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;
- alla copertura integrale, nel limite massimo di 7.000,00 euro, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 12/95.
- Interventi tesi ad agevolare l'investimento per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa che, a seconda dell'entità della spesa, risultano finanziabili con una delle seguenti modalità:

- **anticipazione** fino ad un massimo del settantacinque per cento degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione;
- contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di interesse stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, stipulati successivamente alla data di costituzione dell'impresa, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto anticipatamente, in via attualizzata, ad esclusione degli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento.

La scelta tra una di queste ultime due forme di agevolazione è alternativa e comporta l'accettazione delle condizioni connesse a ciascuna di esse.

Le spese finanziabili sono ammissibili al netto dell' I.V.A. e delle spese accessorie e i relativi pagamenti dovranno essere regolati solo ed esclusivamente a **mezzo assegno bancario**, o bonifico bancario e/o ricevuta bancaria.

Sono ammissibili le spese riferite a beni di valore unitario pari o superiore ad € 100,00 che risultino strettamente inerenti all'attività e relative a beni di nuova fabbricazione.

Risultano finanziabili soltanto le spese effettuate dalla data di costituzione delle società ovvero dalla data di acquisizione della partita I.V.A. per le imprese individuali.

Rimangono escluse dalle agevolazioni le spese relative a :

- a) mezzi targati ad eccezione di quelli indispensabili allo svolgimento del "ciclo produttivo" e tutti i beni usati;
- b) materiali di consumo, minuterie ed utensili di uso manuale comune, per manutenzione ordinaria e beni di uso promiscuo.

B) CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRAORDINARI (art. 5 della L.R. 12/95):

- 1. Per l'attuazione di progetti diretti alla tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali nonché alla gestione dei servizi culturali e degli impianti sportivi, la cui esecuzione si configuri come attività di pubblico servizio e per i quali, con apposita convenzione, siano impegnati contestualmente enti locali territoriali e soggetti privati, sono concessi contributi per la riduzione del 50 per cento dei costi del personale, a favore dei soggetti privati incaricati della realizzazione, il cui importo complessivo nel biennio non può superare la misura massima di €. 103.291,00. I contributi sono riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di effettivo inizio dell'attività di impresa.
- 2. Le assunzioni con contratto di formazione-lavoro devono riguardare giovani secondo i limiti di età previsti dalla legislazione vigente con priorità per coloro che possiedono specifici titoli di studio o attestati di qualifica o specializzazione rilasciati ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a seguito di corsi di formazione professionale regionale attinenti i settori interessati dai progetti.
- 3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano, in aggiunta, a beneficio del medesimo soggetto economico, quando intraprenda nuove attività che comportino assunzione di ulteriore personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2. La concessione di tali agevolazioni è comunque subordinata alle condizioni seguenti:
- a) la nuova attività non sostituisca quella precedentemente svolta;
- b) presentazione di una nuova domanda da parte del soggetto economico di cui alla lettera a), al fine di consentire al nucleo di valutazione, di cui all'art. 9 della L.R.12/95 e s.m.i., una nuova valutazione sull'andamento dell'attività già svolta e su quella per la quale si richiede il nuovo intervento finanziario;
- c) che i nuovi contributi siano riferibili ad una durata massima di due anni dalla data di effettivo avvio della nuova attività di impresa;
- d) i contributi siano concessi, nel periodo ammissibile, riferiti agli incrementi d'organico, rispetto ai valori massimi precedentemente registrati dallo stesso.

C) CONTRIBUTI SU LAVORI SOCIALMENTE UTILI (art. 7 della L.R. 12/95):

Per favorire l'attivazione di interventi relativi a lavori socialmente utili, nel rispetto della normativa nazionale vigente, è previsto un contributo volto all'abbattimento del 25 per

cento dell'onere per unità di lavoro impiegata in interventi di lavori socialmente utili. In via prioritaria detto contributo viene erogato in relazione ad interventi interessanti più amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli che prevedono, al termine del progetto, una evoluzione verso la costituzione di attività autonome ed imprenditoriali.

La Giunta regionale indica annualmente le priorità e i criteri in relazione agli interventi di lavori socialmente utili per i quali concedere il contributo.

Art 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni previste dalla L.R.12/95, potrà avvenire a decorrere dalla data di approvazione del presente Avviso, durante tutto il corso dell'anno senza soluzione di continuità.

In prima applicazione, la prima scadenza per la presentazione delle domande, è fissata al **31** gennaio 2014.

Successivamente sono previste scadenze quadrimestrali al 31 maggio, al 30 settembre e, di nuovo, al 31 gennaio di ogni anno.

Le domande, redatte unicamente su apposito modulo scaricabile dal sito web della Provincia di Terni (www.provincia.terni.it / sezione bandi e avvisi), reperibile anche presso il Servizio Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Attività Turistiche, Culturali e Sportive (Terni – Via Plinio Il Giovane, 21), complete della documentazione indicata nella relativa modulistica, dovranno essere presentate o spedite alla Provincia di Terni – Ufficio Protocollo Generale (Terni – Viale della Stazione, 1) o inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata provincia.terni@postacert.umbria.it, – in busta chiusa recante la dicitura: "L.R.12/95 – Domanda di ammissione alle agevolazioni".

Nel caso di consegna a mano, farà fede la data del timbro apposto dall'Ufficio Protocollo Generale ricevente.

Nel caso di presentazione mediante servizio postale farà fede la data del timbro di spedizione.

Nel caso di invio tramite P.E.C. La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata.

Al fine di non penalizzare i soggetti che non hanno potuto presentare domanda a seguito della sospensione disposta per attuare la riforma della L.R.12/95, viene consentito, in prima applicazione e limitatamente alla scadenza del 31 dicembre 2013, la valutazione

delle istanze da parte di imprese la cui costituzione è intervenuta non oltre 579gg. dalla data di presentazione della relativa domanda.

Art. 6

ASSISTENZA TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Sviluppumbria S.p.A - Società per lo Sviluppo Economico dell'Umbria, svolge attività di assistenza e consulenza gratuita, a favore dei giovani che intendono presentare domanda per accedere alle agevolazioni previste dalla L.R. 12/95.

Per informazioni:

Sviluppumbria S.p.A. – Strada delle Campore, 11/13 - Terni - tel.0744 58542 – 80601.

Art. 7

DIVIETO DI CUMULO

- 1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali, richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale e delle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Reg.lo (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di'importanza minore (" de minimis")1
- 2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144).

Art. 8

SELEZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande che risulteranno regolari sotto il profilo amministrativo saranno inoltrate al

Nucleo di Valutazione, di cui al comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/95, per l'esame tecnico-finanziario il quale esaminerà il progetto imprenditoriale allegato alla domanda di finanziamento sulla base dei Criteri ed Indirizzi per la gestione delle funzioni amministrative delegate dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 12/95 e s.m.i.", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n°168 del 17/10/2013, con l'attribuzione di un punteggio riportato sull'apposita scheda istruttoria predisposta dallo stesso Nucleo.

I progetti valutati positivamente dal Nucleo di Valutazione (ex art. 9 della L.R. 12/95), saranno oggetto, salvo quanto previsto al successivo Cap. 12, di n. 3 graduatorie da redigersi, di norma, entro i quattro mesi successivi alle scadenze tecniche prefissate e contestualmente all'approvazione del relativo provvedimento di ammissione.

Le graduatorie saranno stilate con riferimento alle priorità di cui all'art. 3 punti 1, 2, 3 e 3 bis della L.R. 12/95, prevedendo in particolare:

- una riserva del 20% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R.
 12/95 alle imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
- una riserva del 40% delle risorse disponibili per le agevolazioni di cui all'art.4 L.R.
 12/95 alle imprese a prevalente composizione femminile;
- uno stanziamento residuale, pari al 40% delle risorse disponibili, per le agevolazioni di cui all'art. 4 L.R. 12/95 a vantaggio di tutte le altre imprese.

In particolare, ai fini dell'applicazione della L.R. 12/95, si intendono:

- a) per imprese a prevalente composizione femminile, le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - per le imprese individuali il titolare deve essere una donna;
 - per le società di persone e per le cooperative le donne devono costituire numericamente almeno il 60% della compagine sociale;
 - per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere detenute per almeno i 2/3 da donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i due terzi da donne;
- b) per imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità di cui alla L. 223/1991 le imprese aventi i seguenti requisiti:
 - per le imprese individuali il titolare deve essere ammesso al trattamento di cassa

integrazione o essere iscritto alle liste di mobilità;

- per le società di persone e per le cooperative almeno il 60% dei soci devono essere ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità;
- per le società di capitali le quote di partecipazione devono essere per almeno i 2/3 detenute dai soci ammessi al trattamento di cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità così come gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 dai medesimi soggetti.
- 2. Le domande valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione saranno poste in graduatoria in ordine decrescente rispetto al punteggio riportato sull'apposita scheda istruttoria predisposta dallo stesso Nucleo.

In caso di parità verrà assegnato, a ciascuna delle domande che totalizzeranno il medesimo punteggio, un ulteriore punteggio pari al numero dei posti di lavoro previsti per il primo anno di attività, con finanziamento delle imprese ammissibili per ciascuna graduatoria fino alla concorrenza della capienza massima della relativa riserva finanziaria.

Nel caso in cui residuino dei fondi da una singola graduatoria, questi ultimi incrementeranno, proporzionalmente, le disponibilità delle altre graduatorie a seconda delle esigenze di finanziamento a valere sulla stessa scadenza tecnica della prima.

Tutte e tre le graduatorie avranno una validità di 12 mesi dalla loro approvazione con la conseguenza che le imprese che rimarranno in graduatoria per mancanza di fondi potranno essere finanziate solamente nel caso di nuovi stanziamenti regionali ovvero di avanzo di fondi provenienti dalla ammissione immediatamente precedente.

Qualora, al termine delle assegnazioni delle risorse disponibili per la singola scadenza tecnica quadrimestrale, operata secondo i criteri indicati al punto precedente, risultassero delle eccedenze di risorse, queste andranno ad aumentare la dotazione finanziaria della scadenza tecnica successiva del medesimo esercizio finanziario, secondo il criterio di proporzionalità sopra indicato.

Per ogni esercizio finanziario, scaduti i dodici mesi di validità della graduatoria ed operate le imputazioni secondo i criteri di cui ai precedenti punti, gli eventuali fondi non utilizzati (sia oggetto di riserva che non) rialimentano il Fondo.

Art. 9

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Avviso, si rinvia al testo della L.R. 12/95 "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile anche con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali" ed al testo completo dei "Criteri ed Indirizzi per la gestione delle funzioni amministrative delegate dal comma 1 dell'art. 11 della l.r. 12/95 e s.m.i.", approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 168 del 17/10/2013.

Art. 10

INFORMAZIONI E MODULISTICA

Copia dell'Avviso e della modulistica saranno disponibili, a partire dalla data di pubblicazione, in formato scaricabile sul sito internet dell'Ente (www.provincia.terni.it / sezione bandi e avvisi).

Ogni informazione potrà essere richiesta al Servizio Sviluppo Economico, Politiche Sociali, Attività Turistiche, Culturali e Sportive della Provincia di Terni – Ufficio Sviluppo Economico via email all'indirizzo <u>sviluppoeconomico@provincia.terni.it</u>. o telefonicamente al n° 0744 483.569 - 581.

Terni, 12/02/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.TO Arch. Donatella VENTI